

LA VIA REFERENDARIA AL FINE VITA

***Ammissibilità e normativa di risulta
del quesito sull'art. 579 c.p.***

a cura di
GIUDITTA BRUNELLI, ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI



2022

LA VIA REFERENDARIA AL FINE VITA

Ammissibilità e normativa di risulta
del quesito sull'art. 579 c.p.

*Atti del Seminario
Ferrara, 26 novembre 2021*

a cura di
GIUDITTA BRUNELLI, ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI

*FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA,
fasc. n. 1 del 2022*

INDICE

<i>Prefazione</i>	XI
-------------------------	----

<i>Documentazione</i>	XVII
-----------------------------	------

<i>Traccia per la discussione</i>	XXIII
---	-------

Relazioni introduttive

RIFLESSIONI COSTITUZIONALISTICHE CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. di ROBERTO ROMBOLI	1
---	---

RIFLESSIONI PENALISTICHE CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. di TULLIO PADOVANI.....	20
--	----

Discussione

IL REFERENDUM SULL'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE FRA AMMISSIBILITÀ E MERITO di UGO ADAMO.....	30
---	----

ANALOGIE IMPOSSIBILI E POSSIBILI: PERCHÉ IL QUESITO SULL'ART. 579 C.P. È INAMMISSIBILE di ANNA ALBERTI.....	36
---	----

È INAMMISSIBILE IL QUESITO REFERENDARIO PER LA COSIDDETTA "EUTANASIA LEGALE" di ADELE ANZON DEMMIG	40
--	----

CHI SONO I "VULNERABILI" CHE L'ART. 579 C.P. DEVE PROTEGGERE? di PIER FRANCESCO BRESCIANI	45
---	----

IL QUESITO ABROGATIVO LETTO IN CONTROLUCE di GIUDITTA BRUNELLI.....	51
«IL CUORE E LA RAGIONE DISCUTEVANO. E IL DUBBIO SEDEVA TRA LORO» di ANGELA CARUSO.....	55
AL VAGLIO DI AMMISSIBILITÀ COSTITUZIONALE IL DIRITTO DI POTER DISPORRE DELLA PROPRIA VITA di FABIO CEMBRANI	63
IL REFERENDUM AMMISSIBILE CON RISULTATO DISARMONICO: LE RECIPROCHE IMPLICAZIONI TRA OMICIDIO DEL CONSENZIENTE, AIUTO AL SUICIDIO E DAT di Francesco Cirillo.....	71
AMMISSIBILE? ALCUNI DUBBI SUL REFERENDUM FINE-VITA di NICOLA COLAIANNI	77
EUTANASIA, SUICIDIO ASSISTITO, OMICIDIO DEL CONSENZIENTE: L'IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE di GIUSEPPE CRICENTI.....	84
LA VIA REFERENDARIA AL FINE VITA: UN'INIZIATIVA AMBIGUA, INUTILE E DANNOSA di GIOVANNI D'ALESSANDRO	88
QUALCHE DUBBIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM SULL'EUTANASIA LEGALE di ANTONIO D'ALOIA.....	91
IL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P., TRA (PRESUNTI) OBBLIGHI DI PENALIZZAZIONE ED ESIGENZE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PIÙ FRAGILI di MARILISA D'AMICO e STEFANO BISSARO	97
BREVI OSSERVAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO PER LA PARZIALE ABROGAZIONE DELL'ART. 579 C.P. di ROBERTO D'ANDREA	108
SULL'INAMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM PROPOSTO SULL'ART. 579 C.P. di ALFREDO DE FRANCESCO.....	114
IL SENSO "AMMISSIBILE" DEL QUESITO REFERENDARIO SULL'AIUTO A MORIRE di MASSIMO DONINI	117

IL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. E LA TUTELA COSTITUZIONALE DELLA VITA di GIANLUCA GENTILE	123
IL REFERENDUM "EUTANASIA LEGALE": LEGALIZZAZIONE DELL'EUTANASIA O SUPERAMENTO DEL DIVIETO DI UCCIDERE? di REBECCA GIRANI.....	129
"IL FINE OGGETTIVATO NELLA DOMANDA": L'UNICA VIA PERCORRIBILE di LUANA LEO	137
LE RAGIONI DELLA INAMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO SULL'ART. 579 C.P. di CARMELO DOMENICO LEOTTA	144
IL LIMITE COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE (A PROPOSITO DEL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P.) di FEDERICO LOSURDO	152
L'ART. 579 C.P.: UNA NORMA VOTATA ALL'INEFFETTIVITÀ? di MARIA BEATRICE MAGRO.....	159
UN REFERENDUM PROPOSITIVO PER RELATIVIZZARE IL VALORE FONDAMENTALE DELLA VITA UMANA di ANDREA MORRONE	165
RIFLESSIONI CIVILISTICHE SUL REFERENDUM PER L'EUTANASIA LEGALE di ALESSANDRA PISU.....	171
IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE IN MATERIA REFERENDARIA (PRESO SUL SERIO) di ANDREA PUGIOTTO	178
LA MORTE MEDICALMENTE ASSISTITA: IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO CLINICO di MARIO RICCIO.....	186
VERSO UN TESTAMENTO "TANATOLOGICO"? (BREVI CONSIDERAZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO ABROGATIVO PARZIALE DELL'ART. 579 C.P.) di ANTONIO RIVIEZZO	189

IL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P.: INAMMISSIBILE E, ALLO STESSO TEMPO, DAGLI EFFETTI INCOSTITUZIONALI di ANTONIO RUGGERI	194
IL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. TRA L'INTENTO E L'EFFETTO di LAURA SANCILIO	201
EMERSIONE DELL'EUTANASIA LEGALE VS RICONOSCIMENTO DELLA TOTALE DISPONIBILITÀ DEL BENE-VITA. PROFILI CRITICI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. di ELEONORA SANTORO.....	208
IL REFERENDUM COME FONTE A LEGITTIMAZIONE POTENZIATA NELLO SPECCHIO DELLA RISERVA DI LEGGE PENALE di SARA BIANCA TAVERRITI	214
<i>EN ATTENDANT GODOT</i> , UNA CORAGGIOSA E IMPROCRASTINABILE INIZIATIVA REFERENDARIA di ANDREA TIGRINO	220
OBIETTIVO LEGITTIMO MA STRUMENTO (FORSE) SBAGLIATO: PROBLEMI DI AMMISSIBILITÀ PER IL QUESITO SULL'ART. 579 C.P.? di PAOLO VERONESI	225

IL REFERENDUM AMMISSIBILE CON RISULTATO DISARMONICO: LE RECIPROCHE IMPLICAZIONI TRA OMICIDIO DEL CONSENZIENTE, AIUTO AL SUICIDIO E DAT

di FRANCESCO CIRILLO*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’eventuale paradosso: meglio uccidere che aiutare? – 3. Disarmonia o irragionevolezza – 4. Il sindacato anticipato e le leggi necessarie.

1. Quest’intervento intende segnalare alcuni profili di interesse nei rapporti tra l’art. 579 c.p., risultante dall’eventuale esito referendario positivo, e l’attuale art. 580 c.p., riformulato dalla sent. n. 242/2019 della Corte costituzionale.

Tali questioni intersecano i punti 5 (legittimità costituzionale della normativa referendata), 6 (natura costituzionalmente necessaria delle norme) e 7 (problemi applicativi della normativa) della traccia di discussione. Infatti, se pure è evidente che il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo non possa tradursi in un sindacato anticipato di costituzionalità della normativa di risulta¹, è altrettanto chiaro che ogni valutazione sulla obbligatorietà costituzionale di una norma viri verso un giudizio sulla legittimità della medesima². E ciò, parrebbe, per due ordini di ragioni: intanto, proprio perché tale valutazione di obbligatorietà, sia delle norme costituzionalmente necessarie che di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato, può implicare il giudizio sull’illegittimità costituzionale dell’omissione o dell’assenza di tali norme; poi, però, anche perché sporadicamente la Corte ha interpretato il giudizio di ammissibilità in modo così estensivo da apparire, nella sostanza se non nelle forme, come un sindacato anticipato di costituzionalità. Quanto a quest’ultimo aspetto, ci si riferisce all’orientamento emerso in occasione della proposta referendaria sull’interruzione di gravidanza (sent. n. 35/1997) e, soprattutto, sulla procreazione medicalmente assistita (sent. n. 45/2005); orientamento che non appare, però, troppo costante e condiviso³.

* Dottorando in Law and Cognitive Neuroscience, Università Telematica di Roma- Niccolò Cusano.

¹ Sostiene, infatti, A. PUGIOTTO che, «[c]ostituzionalmente, la “trasfigurazione” (Morrone) in sindacato anticipato di ragionevolezza rappresenta uno sviamento funzionale del giudizio di ammissibilità referendaria, ed è un’anomalia del sistema perché l’ordinamento non prevede un giudizio di costituzionalità preventivo», così in R. CONTI, *Intervista a Andrea Pugiotto*, in *Giustizianiseme.it*, 2021, sub 4); v. anche A. PUGIOTTO, *È ancora ammissibile un referendum abrogativo totale?*, in M. AINIS (a cura di), *I referendum sulla procreazione assistita*, Giuffrè, Milano 2005, 595 ss., il quale già aveva osservato «un simile sviamento funzionale del giudizio di ammissibilità del referendum, confermandone invece l’autonomia strutturale dal diverso sindacato di legittimità costituzionale».

² Cfr. A. MANGIA, *Definizione del “parametro” e sindacato di legittimità costituzionale nel giudizio di ammissibilità del referendum*, in G. PITRUZZELLA, F. TERESI, G. VERDE (a cura di), *Il parametro nel giudizio di costituzionalità*, Giappichelli, Torino 2000, 399 ss.

³ Cfr. E. LAMARQUE, *Ammissibilità dei referendum: un'altra occasione mancata*, in *Forumcostituzionale.it*, 2005, 1.

Per queste ragioni occorre circoscrivere i dubbi sulla disciplina risultante dall'esito positivo del referendum nell'alveo del costituzionalmente possibile, nel senso che nessuna delle incongruenze possa giungere a determinare l'inammissibilità del quesito.

Volendo argomentare a favore dell'ammissibilità del referendum e, magari anche, della legittimità dell'eventuale normativa di risulta, occorrerà tratteggiare quali sono le conseguenze di un esito referendario positivo in relazione ai rapporti tra omicidio del consenziente (579 c.p.) e suicidio assistito (580 c.p.), per poi illustrare le ragioni per cui le eventuali disarmonie non potrebbero – *rectius* dovrebbero – esse sole, in sede di giudizio di ammissibilità del referendum, determinare la preclusione del voto.

2. L'eventuale esito positivo del referendum renderebbe punibile «*chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui*» con le sole «*disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: (1) contro una persona minore [...] (2) contro una persona inferma di mente [...]; (3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto [...]*»; con ciò ammettendo che, in presenza di un consenso validamente prestato, e fatta salva la clausola di riserva che individua fattispecie in cui il consenso non potrebbe mai operare (l'attuale terzo comma dell'art. 379, secondo comma nella riformulazione in ipotesi), l'omicidio del consenziente sia generalmente ammesso.

L'art. 580 c.p. in tema di suicidio assistito prevede, invece, nell'attuale formulazione corredata dell'intervento additivo di cui alla sent. n. 242/2019, che la punibilità di chi agevoli l'altrui proposito di suicidio sia esclusa laddove ricorrano quattro condizioni: (i) il rispetto le modalità previste dalla legge n. 219/2017, (ii) «*nel caso di persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli*», (iii) sempre che tali condizioni siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, (iv) «*previo parere del comitato etico territorialmente competente*».

Ne conseguirebbe che, qualora una persona fosse animata da un proposito suicidiario, ma il suo stato non realizzasse tutte le condizioni della sent. n. 242/2019, chiunque fosse coinvolto nell'assistenza di tale proposito – personale medico e non – sarebbe punibile se solo si limitasse ad agevolarne il suicidio, non però se giungesse a cagionarne la morte. Si osservi che, salvo casi sporadici, se non unici⁴, l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale non consente il soddisfacimento dei requisiti sanciti dalla Corte, a riprova del fatto che l'addizione all'art. 580 c.p. implica una dimensione pretensiva che deve ancora trovare attuazione nell'organizzazione sanitaria⁵. *A fortiori*, allora, la via dell'assistenza al

⁴ Cfr. *Suicidio assistito, primo ok per un paziente in Italia: "Il caso di Mario risponde ai criteri della Consulta"*. Cappato: "Ora il referendum", in *Fattoquotidiano.it*, 23 novembre 2021.

⁵ Su quest'aspetto sia consentito il richiamo a F. CIRILLO, *Nuovi diritti e nuovi doveri nelle questioni di fine-vita? (a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2020, 548 ss.

suicidio scriminata risulterebbe fortemente condizionata, se non preclusa⁶, con un più esteso perimetro di punibilità; quella dell'omicidio del consenziente, invece, ben più agevole e al riparo da rischi. Così, converrebbe sempre percorrere la via dell'omicidio piuttosto che quella dell'aiuto. Infatti, quale margine di applicabilità in concreto troverebbe il più severo reato di aiuto al suicidio a fronte di un omicidio del consenziente scriminato? Si tratterebbe senz'altro di una disarmonia⁷ e probabilmente di un risultato irragionevole.

3. Secondo taluni, la disarmonia risultante dall'esito positivo del referendum potrebbe essere ricomposta tramite l'estensione delle condizioni previste per l'esclusione della punibilità dell'assistenza al suicidio al caso dell'omicidio del consenziente, cioè, applicando anche all'art. 579 c.p. le ulteriori condizioni individuate dalla Corte nella sent. n. 242/2019. Si tratterebbe di un iter ermeneutico piuttosto ardito: innanzitutto, la scriminante introdotta per l'aiuto al suicidio si colloca esplicitamente nel contesto sanitario (*rectius* nella struttura pubblica); poi, la stessa presenza di una sentenza additiva sul punto suggerisce che un simile risultato non possa essere conseguito attraverso la mera interpretazione; infine, in modo dirimente, le ulteriori condizioni che limiterebbero l'esclusione della punibilità (cioè, aggraverebbero – *in peius* – il nuovo 579 c.p.) non potrebbero mai essere aggiunte per via analogica, stante l'ineludibile divieto di analogia in materia penale. Pertanto, la disciplina dell'assistenza al suicidio non potrebbe contagiare il più liberale omicidio del consenziente, se non – al più – con un eventuale e analoga addizione da parte della Corte, in un successivo incidente di costituzionalità sulla norma di risulta.

Se però è sicuro che si generi una disarmonia tra le due discipline, non è altrettanto chiaro se si possa attribuire al risultato dell'eventuale esito positivo il carattere dell'irragionevolezza, nel significato specifico che la giurisprudenza attribuisce a tale canone nel contesto del sindacato sulle norme penali. Il rischio della mera disarmonia, per vero, non è già censurabile; prova ne è la presenza di molteplici disarmonie nell'ordinamento, che non determina di per sé l'illegittimità costituzionale di ogni disposizione illogica. Le disarmonie, per quanto sgradite, sono costituzionalmente tollerate.

Quanto all'irragionevolezza, se essa in materia penale coincide con l'«*espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di "eccesso di potere" e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che*

⁶ G. D'ALESSANDRO, *La Corte costituzionale lo "strano caso" della decisione in due tempi della vicenda "Cappato-Antoniani" sull'aiuto al suicidio*, in G. D'ALESSANDRO, O. DI GIOVINE, *La Corte costituzionale il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, Giappichelli, Torino 2020, 144, reputa che nella sent. n. 242/2019 la Corte abbia inteso «limitare il più possibile l'invasività della discrezionalità legislativa di un dispositivo di accoglimento manipolativo».

⁷ V., ad esempio, R. ROMBOLI, *Riflessioni costituzionalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.* [testo provvisorio], in *Amicuscuriae.it*, 2021, 9, il quale ritiene che «i poteri interpretativi dei giudici, per quanto ampi, non siano sufficienti per risolvere le disarmonie, ponendosi con ogni probabilità la necessità di chiedere l'intervento della Corte costituzionale».

l'ordinamento assegna alla funzione legislativa» (sent. n. 313/1995), allora è evidente che l'esclusione della punibilità dell'omicidio del consenziente non potrebbe affatto rappresentare un simile eccesso di potere. A ben vedere, però, ogni volta che è stata affermata l'irragionevolezza delle scelte di politica criminale del legislatore, «*a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione*» (sent. n. 68/2012), è stata pur sempre reputata irragionevole «*la maggior severità di trattamento del reato*» (sent. n. 1/1997; cfr., *ex multis*, sent. n. 169/2001). È irragionevole, cioè, la pena più severa sancita per il reato meno offensivo, e non già il trattamento di favore per la condotta scriminata (non da ultimo, per *favor rei*). Quindi, nel caso in cui il voto popolare optasse per la non punibilità dell'omicidio del consenziente – scelta che non integra affatto uno sviamento dalle funzioni prefigurate – potrebbe emergere l'irragionevolezza del più severo trattamento dell'articolo 580 c.p. in materia di assistenza al suicidio. L'art. 580 c.p., infatti, allora impeccabilmente riformulato dalla Corte, acquisterebbe nello scenario in ipotesi un nuovo profilo di irragionevolezza, eventualmente censurabile in un giudizio incidentale sorto a valle dell'esito referendario positivo (di nuovo sull'art. 580 c.p. e non sul referendum 579 c.p.). L'innovazione così introdotta determinerebbe forse l'anacronismo legislativo⁸ della disciplina dell'aiuto al suicidio come (pur recentemente) riformulata dalla stessa Corte.

Del resto, le condizioni introdotte dalla sent. n. 242/2019 non costituiscono il contenuto costituzionalmente vincolato della disciplina dell'eutanasia, ma rappresentano soltanto le condizioni minime per assicurare uno spazio di autonomia nelle scelte di fine vita; spazio che è l'unico vincolo costituzionalmente imposto in materia. Ben potrebbe il legislatore, e così anche il voto popolare, ampliare lo spazio di autonomia sino a sancire, sulla base della propria discrezionalità, una libertà maggiore. Al legislatore e al voto popolare non è impedito – alla luce del canone di ragionevolezza – di escludere la punibilità di talune ipotesi di omicidio del consenziente, ma al contrario è precluso soltanto di ostacolare *in toto* l'autonomia nelle scelte di fine vita (e l'attuale formulazione dell'art. 579 non consente alcun bilanciamento tra dovere di vivere e autodeterminazione).

Il problema si pone con particolare riferimento a quanti non riescono a perseguire il proposito suicidiario per mezzo della sola assistenza, a meno di non voler imporre a taluni la via più ardua della morte in assenza di idratazione e alimentazione. Si osservi, inoltre, che l'operatore sanitario possa attuare terapie palliative di per sé idonee ad accelerare (e quindi a determinare in concreto) la morte del paziente. Dunque, si può agevolare altri nel suicidio e, persino, cagionare la morte di un individuo tramite farmaci palliativi, senza perciò realizzare gli estremi dell'omicidio del consenziente. Per contro, nel contesto attuale, è punito con la reclusione (da sei a quindici anni) chi invece somministra sostanze tossiche per accelerare il processo terminale. E ciò volendo solo accennare all'ipocrisia della distinzione tra eutanasia attiva e passiva, nonché all'irrilevanza giuridica della distinzione tra commissione ed omissione; irrilevanza che è singolarmente

⁸ Su questo concetto, v. G. SERGES, *Anacronismo legislativo, eguaglianza sostanziale e diritti sociali*, in *Giur. it.*, 2000, 684 ss.

trascurata nel *contexto eutanásico* (come definito nel *Preámbulo* della *Ley Organica* n. 3/2021). In questo quadro, allora, l'eventuale disciplina di risulta sarebbe l'elemento meno disarmonico dell'insieme.

Cionondimeno, in nessun caso, le disarmonie potrebbero risultare in questa sede, da un lato perché, comunque, non si riferirebbero tanto alla disposizione in parola quanto al "sistema" complessivo, dall'altro perché, come sarà evidenziato, il giudizio di ammissibilità del referendum non può estendersi sino alla valutazione di ragionevolezza della disciplina risultante dall'eventuale esito positivo.

4. C'è da chiedersi se l'abrogazione parziale del reato di omicidio del consenziente, per quanto disarmonica, intacchi un *corpus* di norme il cui contenuto è costituzionalmente vincolato o la cui presenza è costituzionalmente necessaria. Se pure il sindacato di legittimità costituzionale consiste in una valutazione successiva all'entrata in vigore della disposizione, è anche vero che «proprio il carattere "vincolato" di alcune discipline legislative, specie nella sua forzata conversione nel "livello minimo di tutela", inevitabilmente comporta [...] lo scivolamento in apprezzamenti di merito, attinenti all'osservanza della Costituzione da parte della normativa in campo»⁹. In altre parole, non si può ammettere un sindacato di legittimità costituzionale anticipato e, tuttavia, talvolta è necessario compiere una prudente incursione (anticipata) sul fronte del merito. Si deve però trattare *solo* di un'incursione, poiché l'attività dev'essere puramente idonea a scongiurare le violazioni più palesi dei principi consacrati nel testo costituzionale. E deve altresì compiersi con prudenza, perché tale operazione non può coincidere per intensità con il sindacato di costituzionalità (successivo), a meno di non voler riconoscere al legislatore il potere di approvare disposizioni costituzionalmente illegittime e di voler negare tale potere al voto referendario. Infatti, ben potrà la disciplina risultante dal referendum essere soggetta a un successivo incidente di costituzionalità.

Una simile "sommarietà della cognizione" non è però ignota al nostro ordinamento: si pensi, ad esempio, al giudizio di non manifesta infondatezza svolto dal giudice *a quo*, che peraltro deve anche motivare l'insuccesso del tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme. Similmente, parrebbe, nella sede del giudizio di ammissibilità del referendum – lì dove la Corte non è il giudice delle leggi – compete una valutazione che per intensità è assimilabile (in qualche modo) alla valutazione di non manifesta infondatezza del giudice *a quo*.

Resta da chiarire fin dove possa giungere lo sguardo della Corte, atteso che la giurisprudenza più risalente includa limiti all'istituto referendario ulteriori rispetto al testo dell'art. 75 Cost. e che, però, il novero dei limiti taciti o impliciti non possa ampliarsi sino a comprendervi ostacoli che minaccino il *favor constitutionis* per il diritto politico di referendum. In questo senso, proprio con riferimento alla sent. n. 45/2005 che andava nella direzione dell'ampliamento di tali limiti, si è rimarcata la necessità di «isolare la novità dell'ostacolo introdotto dalla Corte costituzionale

⁹ Cfr. A. RUGGERI, "Tutela minima" di beni costituzionalmente protetti e referendum ammissibili (e... sananti) in tema di procreazione medicalmente assistita (nota "a prima lettura" di Corte cost. nn. 45-49 del 2005), in *Forumcostituzionale.it*, 2005, 6.

all'ammissibilità di una richiesta di abrogazione totale»¹⁰. D'altronde sia la categoria delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato che le leggi costituzionalmente necessarie sono ricomprese nel *genus* delle «leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico»; soltanto quelle "essenziali" per l'ordinamento, proprio perché «non è sostenibile che siano sottratte al referendum abrogativo tutte le leggi ordinarie comunque costitutive od attuative [...] di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione» (sent. n. 16/1978)¹¹.

Se, dunque, i limiti al referendum debbano essere intesi rigorosamente, non potrà qualificarsi come costituzionalmente obbligatoria una legge – l'art. 579 c.p. – posta a presidio del dovere di vivere (non già, sia chiaro, del diritto alla vita e dell'autodeterminazione¹²); né potrebbe mai in questa sede rilevare la mera disarmonia o l'irragionevolezza del sistema complessivo risultante dall'eventuale esito positivo. Infatti, le disposizioni non sono affatto essenziali all'ordinamento democratico, ma sono soltanto attuative di una tra le possibili letture dei principi costituzionali, su cui però deve potersi pronunciare il legislatore nella sua discrezionalità o, in mancanza, il voto popolare.

E come potrà ritenersi valido e comunque garantito un consenso reso fuori del contesto medico, viste anche le resistenze che la giurisprudenza penale ha sempre opposto all'applicazione dell'art. 579 c.p.? Come potrebbe ammettersi una manifestazione di volontà sulle scelte di fine vita, al di fuori delle condizioni dettate nella sent. n. 242/2019? Una simile *Willenserklärung*, a ben vedere, è già prevista nel nostro ordinamento: nell'art. 4 della legge n. 219/2017, secondo cui ognuno può esprimere le proprie volontà «rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari» (ivi compreso il ricorso alle terapie palliative) con le disposizioni anticipate di trattamento, rese tramite scrittura privata; una manifestazione di volontà esterna al contesto terapeutico e che già si estende sino a implicare il diritto di autodeterminare la propria morte.

¹⁰ A. PUGIOTTO, *È ancora ammissibile un referendum abrogativo totale?*, cit., 630.

¹¹ Per una prospettiva critica sull'orientamento del 2005, v. V. SATTA, *Scompare definitivamente la distinzione tra leggi costituzionalmente necessarie e leggi a contenuto costituzionalmente vincolato? Uno sguardo d'insieme alle sentenze sui referendum del 2005*, in *Amministrazione in cammino*, 2007, 2-3.

¹² Lo osserva diffusamente T. PADOVANI, *Riflessioni penalistiche circa l'ammissibilità del referendum sull'art. 579 c.p.*, in questo stesso volume.